



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2011

Nuova disciplina in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi

ONOREVOLI SENATORI. - La presente relazione non può prescindere da una breve analisi di quelle che sono state le motivazioni originarie che hanno portato all'approvazione, nel 2002, della legge n. 288, oggetto del presente intervento riformatore, nonché da una breve disamina delle esigenze che nel corso degli anni si sono presentate agli operatori del settore.

La legge 27 dicembre 2002, n. 288, è nata con l'espressa finalità di adeguare la normativa della pensionistica di guerra alle innovazioni introdotte in materia di leva obbligatoria e risolvere, sia pure con una certa gradualità, il problema connesso all'assistenza e all'accompagnamento di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio, all'atto della trasformazione del servizio di leva obbligatoria e della conseguente impossibilità di fare ricorso all'accompagnatore militare ed alla prevedibile difficoltà del servizio civile di poter soddisfare tutte le richieste.

In effetti, ben presto il servizio civile si è trovato nell'impossibilità di assicurare il beneficio previsto dalla norma tanto da indurre gli operatori a modificare lo stesso *iter* procedurale previsto dai decreti interministeriali ai quali la legge stessa affida annualmente il compito di disciplinare le modalità di definizione delle richieste, con l'eliminazione, pertanto, del defaticante ed ormai inutile preventivo accertamento presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile della disponibilità di accompagnatori, prima di autorizzare il pagamento dell'assegno.

Anche la modulata gradualità di accesso al beneficio, prevista, in via primaria, per coloro che all'entrata in vigore della legge risultavano beneficiari dell'assistenza di un accompagnatore militare, seguita poi da coloro

che nel triennio precedente ne avevano fatto richiesta con esito negativo, è stata, di fatto, superata, seppure con molte difficoltà, con ripetuti interventi di integrazione delle insufficienti risorse finanziarie, in considerazione delle particolari patologie (ciechi tetrapuntati e mentali gravi) che contraddistinguono la categoria.

Per consentire l'integrale accoglimento delle richieste presentate da tutti i pensionati aventi titolo, infatti, si è dovuto far ricorso ad interventi legislativi che, con periodica scadenza, hanno integrato il fondo previsto dalla legge istitutiva ed ammontante ad euro 7.746.853, con l'intervento legislativo del 2006 (legge 7 febbraio 2006, n. 44) avente effetto per gli anni 2006 e 2007 e, poi, con la legge 3 dicembre 2009, n. 184 avente effetto sulle corresponsioni per gli anni 2008 e 2009.

A distanza di otto anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva, pertanto, si impone, alla luce del dato di esperienza acquisita e del quadro giuridico che si è venuto a determinare, una trasformazione dell'istituto in termini di beneficio unico di tipo finanziario, eliminando la non più attuale alternatività con l'«accompagnatore militare».

L'intervento normativo illustrato, tramite il superamento del sistema delle priorità di cui alla legge n. 288 del 2002, appare più aderente allo spirito costituzionale di dover garantire pari diritti a fronte di analoghe situazioni caratterizzate da condizioni patologiche altamente invalidanti, da cui discende la trasformazione dell'istituto in diritto soggettivo perfetto e non più contingentabile alle disponibilità finanziarie.

Dal punto di vista dei costi indiretti non possono, del resto, trascurarsi i positivi effetti di semplificazione derivanti dal provve-

dimento proposto, attraverso l'eliminazione di complesse e defaticanti fasi procedurali che assorbono risorse umane e strumentali; conseguentemente la nuova regolazione appare altresì conforme ai principi della semplificazione e presenta un evidente impatto positivo.

Si mantiene il carattere facoltativo della richiesta subordinandola alla presentazione di una esplicita domanda per accedere al beneficio, ad eccezione di coloro che nell'anno precedente l'emanazione della legge abbiano ottenuto l'assegno sostitutivo per i quali si ritiene che la manifestazione di volontà sia stata esplicitata con la richiesta del beneficio che ora si propone di modificare.

L'articolato conserva, parimenti, la possibilità di ottenere l'assegno, alle stesse condizioni, anche agli invalidi con le stesse lettere di superinvalidità, par causa di servizio, per i quali, tuttavia, a causa della modifica della natura del beneficio, il pagamento sarà posto a carico dell'ente previdenziale che corrisponde il trattamento principale e ne verifica

la sussistenza delle condizioni. Viene eliminato il complesso impianto delle «priorità» legate alla possibilità di far ricorso agli accompagnatori ed, in particolare, a quelli assegnati a titolo di obiettori di coscienza che se aveva un significato al momento di introduzione della nuova disciplina appare, ora, difficilmente applicabile alla luce del fatto che, in questi anni, tutte le esigenze sono state ritenute meritevoli di accoglimento tanto da aver ritenuto necessario integrare le dotazioni finanziarie.

Si soggiunge che la modifica normativa proposta rappresenta una misura di semplificazione ulteriore in quanto attraverso la trasformazione in spesa fissa non si rende più necessario esperire il complesso *iter* per l'annuale formulazione di un decreto interministeriale ricognitivo del numero degli aventi diritto.

Per quanto concerne gli oneri relativi alle partite amministrate dal Ministero dell'economia e delle finanze si indicano i prevedibili oneri di spesa nella allegata Tabella A.

TABELLA A

Titolo	Titolari assegno supplementare Tab. E lett. A e A-bis	Tabella E lettere B1, C, E e E1	Totali	Importo annuale	Importi
PG	943	171	1.114	10.800	12.031.200
Tabellari	141	102	243	5.400	1.312.200
Totali	1.084	273	1.357		13.343.400
Adeguamento auto- matico calcolato sulla percentuale riferita all'anno 2009	3.69%				492.371
Totale con adegua- mento automatico					13.835.771
Totale con adegua- mento automatico dopo 1° anno*	3.69%				14.346.311
Totale con adegua- mento automatico dopo 2° anno	3.69%				14.875.690
Totale con adegua- mento automatico dopo 3° anno	3.69%				15.424.603

* il calcolo dell'adeguamento automatico è stato effettuato ipotizzando costante negli anni l'indice di variazione ed il numero dei beneficiari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare)*

1. Ai pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4) secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E) numero 1), della tabella E annessa al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso, a domanda, un assegno mensile, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per tredici mensilità; la misura di tale assegno, per i soggetti affetti dalle invalidità specificate alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, ed A-bis), della citata tabella E è pari per l'anno 2010, a 900 euro. Per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1, della medesima tabella E, la misura dell'assegno è ridotta del 50 per cento.

2. Il beneficio di cui al comma 1, primo periodo, spetta anche ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare, corrisposto con le stesse misure e le medesime modalità.

3. L'assegno è annualmente adeguato secondo le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Pagamento dell'assegno e decorrenza)

1. Gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragionerie territoriali dello Stato - ovvero l'Ente di previdenza che ha in carico la partita di pensione, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvede mensilmente al pagamento dell'assegno previsto dall'articolo 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.

2. Per gli invalidi che, nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore già previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, la liquidazione avviene d'ufficio e l'assegno avrà decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Art. 3.

(Incompatibilità dell'assegno con l'accompagnatore)

1. La liquidazione dell'assegno di cui all'articolo 1 è incompatibile con l'attribuzione di un accompagnatore da parte del servizio civile nazionale; l'eventuale assegnazione di un accompagnatore deve essere immediatamente comunicata, a cura dell'invalido o di un suo procuratore o rappresentante, all'ufficio che ha in carico la partita di pensione per la conseguente revoca dell'assegno sostitutivo, con effetto dalla data di assegnazione dell'accompagnatore.

Art. 4.

(Abrogazione)

1. La legge 27 dicembre 2002, n. 288 è
abrogata.

